

REGOLAMENTO (CEE) N. 3026/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1300/92 e che porta a 300 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala da foraggio detenuta dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3043/91⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1300/92 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2096/92⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 200 000 t di segala da foraggio detenuta dall'organismo d'intervento tedesco; che con una comunicazione in data 12 ottobre 1992 la Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 100 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 300 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala da foraggio detenuta dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1300/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1300/92 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 300 000 t di segala da foraggio che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 300 000 t di segala da foraggio figurano nell'allegato I.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1300/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 22. 5. 1992, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 12.